



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 Del 21-01-20

Oggetto:	RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO ED ECCEDENTE AI SENSI DELL'ART. 33 DLGS. 165/ 01COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/2011.
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 14:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 5, assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT.SSA STELLA MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 33 del Dlgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012;

DATO ATTO che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

RICORDATO che la mancata ricognizione di cui sopra sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, e che la norma in esame detta, nel contempo, le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

CONSTATATO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

DATO ATTO che tale condizione non si verifica nell'Ente;

VISTO il DL 12/2008 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 90/2014 e s.m.i.;

VISTO ILDL 189/2016 e s.m.i.;

CONSTATATO che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore in tema di contenimento e riduzione della spesa del personale, vincoli attualmente rappresentati da:

1) **rispetto patto di stabilità** (L. 296/2006 art. 1 comma 676): i Comuni sottoposti al patto di stabilità sono tenuti a contenere le spese di personale nell'ambito dei vincoli generali posti dalla disciplina del patto medesimo;

2) **tetto di spesa del personale in termini assoluti** (art. 1 comma 557 legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010): i Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- a. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile (abrogata dal DL 113/2016;
- b. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- d. l'art. 3, comma 5 bis del D.L. n.90 del 24/06/2014 convertito in Legge n. 114 dell'11/08/2014 con il quale è stato introdotto all'art.1 della Legge 296/2006 il comma 557- quater che espressamente prevede: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con*

referimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

3) blocco parziale o totale delle assunzioni:

- a. l'art. 76 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto l'ulteriore vincolo dettato dal divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se non è stato rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (art. 76 comma 4);
- b. il D.L. n. 90 del 26/04/2014 ed in particolare l'art.3, comma 5, che ha previsto l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, in base al quale: *“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica*

a

”, ed ha disciplinato la materia stabilendo che:

- negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
 - la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018;
 - restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- c. il comma 228 della Legge 208/2015 in base al quale, dal 2016 *“228 Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno*

precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

- d. comma 424 – articolo 1 – della Legge 190/2014 in base al quale *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui a*

l

comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

- e. l'art. 41 del d.l. 66/2014 e s.m.i., commi 1 e 2, in base ai quali: *“1.A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. (135) 2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto*

altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”;

- f. l'art. 16 – comma 1 bis del DL 113/2016 in base al quale: *“All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».”;*
- g. l'art. 22 – comma 2 del DL 50/2017 in base al quale: *“2.All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.”*
- h. l'art. 1 – comma 863 della Legge 205/2017 in base al quale dal 2018: *“All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 »”;*

VISTA la Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 e constatato che per il 2019 risulta pienamente in vigore l'art. 3 del DL 90/2014 e s.m.i. che, al comma 5, fissa la percentuale di turn over 2019 in base al 100% dei cessati dell'anno precedente, concludendo di fatto il periodo delle diverse percentuali previste nei periodi precedenti ex comma 228 della Legge 208/2015 e s.m.i.:

DATO ATTO che per effetto delle modifiche normative sopra richiamate, è stato eliminato il vincolo connesso ad un rapporto spese di personale/spese correnti inferiori al 50%, nonché il dover considerare tra le spese di personale anche quelle a pari titolo sostenute dalle società partecipate, in base ai criteri sanciti dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 14/AUT/2011/QMIG;

RICORDATO che l'Amministrazione Comunale rispetta integralmente i requisiti di virtuosità sopra richiamati, anche sulla scorta dei dati rappresentati dagli stanziamenti assestati del Bilancio di Previsione 2019, in quanto:

1. rispetterà, in base ai dati di preconsuntivo, il vincolo di pareggio del bilancio;
2. la spesa del personale (dati assestati), determinata ai sensi e per gli effetti del limite di spesa ex art. 1 – comma 557 della Legge 296/06 e s.m.i. per enti soggetti al patto, ora pareggio di bilancio, come il Comune di Acquasanta Terme dal 01/01/2013, al netto delle competenze escluse, è stata nell'anno 2019, pari ad € 648.194,04, quindi inferiore al corrispondente valore medio degli anni 2011/2013 pari ad € 654.160,39;
3. detiene un rapporto tra spese del personale, determinata in € 1.310.348,03 senza applicazione di alcuna riduzione, e spesa corrente, determinata in € 9.666.919,99, pari al 13,55%;
4. rispetterà a livello programmatico tutti gli altri vincoli diretti ed indiretti attualmente esistenti in tema di personale;

RICORDATO che l'Ente non ha esternalizzato servizi e che, pertanto, non esiste personale da trasferire alle dipendenze del nuovo soggetto;

DATO ATTO che nell'Ente, stante la sua tipologia, non possono essere presenti le figure dirigenziali, di fatto sostituite da dipendenti a cui vengono attribuite le responsabilità dei servizi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi;

DELIBERA

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2020 dipendenti in soprannumero;

di dare atto che nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2020 dipendenti in eccedenza;

di dare atto che l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2020 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

di dare corso all'adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2022;

di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;

di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione e ad unanimità dei voti espressi in forma palese,

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene pubblicata oggi 28-01-2020 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 28-01-2020 al 12-02-2020 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA